



coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Carcere e Cittadinanza

Documento del Gruppo Tematico Carcere
Seminario del 13 e 14 Ottobre 2006

Premessa

Il carcere è, negli effetti sulla vita delle persone che lo subiscono e nella percezione politica ed istituzionale diffusa, un mondo a parte. Un mondo di cui occuparci, magari con competenza tecnica, con una attenzione selettiva e particolare, con un approfondimento logicamente e sostanzialmente separato dalla grande discussione sui temi della qualità della vita, dei modelli di sviluppo, del Welfare, delle forme giuridiche, istituzionali e politiche dello Stato.

La verità è che le "forme del carcere" e la struttura organizzativa ed istituzionale che lo sostiene riflettono in modo speculare le macro-contraddizioni della insostenibilità del nostro modello di sviluppo: la povertà, la corruzione, i flussi migratori, le dipendenze, le scelte di Welfare, i piani urbanistici delle città e dei quartieri hanno un legame profondo col *carcere*.

Ne sono, assieme, la ragione dell'esistenza e l'effetto amplificato del carico di violenza che produce.¹

Dunque si tratta di proporre una riflessione che approfondisca alcune proposte di merito legate ai processi di giustizia e di responsabilità su cui si fondano i principi costituzionali della pena di limitazione parziale e totale della libertà e, al tempo stesso, provare a definire, a partire dal sistema legislativo vigente, un ragionamento politico di sistema. Il carcere come dinamica strutturale fondamentale, soprattutto per i suoi effetti patogeni, del modello di società che viviamo e delle prospettive di sviluppo compatibile che auspichiamo.

Il documento del CNCA è costituito da:

- a. una riflessione di carattere generale sui dati, sulle forme e le funzioni del carcere;
- b. alcune proposte strategiche per la reale garanzia dei principi costituzionali e l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza² delle persone carcerate;
- c. l'approfondimento delle diverse *forme di carcere*, l'analisi degli effetti patogeni e le proposte urgenti ed irrinunciabili di cambiamento nel sistema integrato carcere-società-cittadinanza.

¹ Cfr. Beppe Battaglia, *Carcere e Cittadinanza*, 2005

² Cfr. Carta Sociale Europea : *l'effettivo esercizio dei diritti*

Parte Prima

Dati, forme e funzioni del carcere

Carcere è/e Esecuzione penale

Parliamo di carcere, dunque di esecuzione penale. Altra cosa è la pena e l'iter giudiziario che la produce. La precisazione è indispensabile, alla luce dell'ambiguità politica e mediatica che deliberatamente inducono all'errore.

La legge italiana sulla esecuzione delle pene - L. 354/75 e successive modificazioni - prevede diverse modalità di esecuzione della pena inflitta ad un cittadino: dalla privazione totale a diverse forme di limitazione parziale della libertà.

Il carcere pertanto rappresenta la forma più severa di esecuzione della pena, l'*estrema ratio*; questo lascerebbe supporre che le *persone detenute* siano quelle responsabili di uno o più reati gravi, quelle che per la loro pericolosità e intenzione di continuare a delinquere rappresentino un particolare pericolo per la società. Purtroppo non è così. La maggior parte delle persone a cui viene comminata l'*estrema ratio* del carcere è proprio quella più fragile e sprovvista, quella che dovrebbe poter fruire in larga misura delle pene alternative e che dovrebbe a maggior ragione fare a meno del bagaglio di violenza gratuito e patologico, di natura ambientale e relazionale, che si assimila in una cella, magari sovraffollata.

La realtà carceraria nelle persone, nei numeri, nelle strutture, nei tempi delle pene

L'indulto di agosto ha fatto emergere in tutta la sua urgenza la necessità di una rivisitazione del nostro sistema penale e penitenziario. E' vero, infatti, che i numeri nelle nostre carceri ricresceranno rapidamente, ma non per effetto del luogo comune secondo cui le persone indultate sono delinquenti e non possono che ritornare in carcere rapidamente. Questo luogo comune va decisamente sfatato: il sovraffollamento precedente all'indulto, infatti, non è stato determinato dalla quantità assoluta dei reati che paradossalmente, invece, sono diminuiti, bensì dall'effetto di un quadro legislativo inerente la penalità che nell'ultimo decennio ed ancor più nell'ultimo quinquennio è stato particolarmente virulento: basti pensare alla legge Bossi-Fini, alla ex Cirielli e alla Fini-Giovanardi che ridetermineranno l'affollamento penitenziario appena deflazionato. Sono tre leggi che pesano come un macigno sulla debolezza economica, politica, sociale e di rappresentanza delle categorie sociali maggiormente penalizzate: migranti, tossicodipendenti, malati mentali e minori. Dalla revisione o meno di queste tre leggi dipenderà, dunque, il riaffollamento rapido del carcere o la sua stabilizzazione attuale (con buone possibilità di ulteriore riduzione dei numeri).

Per contrastare la attuale "penalizzazione" del disagio occorre però procedere anche alla riforma dell'Ordinamento Penitenziario e a quella del Codice Penale. Mentre la prima (O.P.) potrebbe rendere giustizia ai mille aspetti disfunzionali propri della L.354/75 e sue successive modificazioni, la seconda potrebbe produrre una modalità diversa di approcciare il problema della devianza correlata alla marginalità, prevedendo istituti, quali ad esempio, la "messa alla prova" in grado di incidere positivamente nella riduzione della recidiva.

Il programma governativo (sia precedente che attuale) ha messo in cantiere la costruzione di nuove carceri. Al di là della considerazione relativa ai costi economici e ai tempi necessari alla loro realizzazione concreta, va denunciato che questa scelta è indice della volontà politica di alzare i numeri della penalità intramuraria: è noto che i contenitori producono il contenuto e non viceversa, come si vorrebbe far credere.

Infine, ma non per ordine d'importanza, andrebbe riqualificato tutto il personale penitenziario per metterlo in condizione di svolgere il proprio ruolo in coerenza ai valori della Costituzione ed in parallelo andrebbero predisposti nuovi strumenti di controllo da parte dell'Ente committente: la comunità partecipante!

L'indulto ed i suoi effetti (positivi e negativi) rischiano di focalizzare tutta l'attenzione sugli agiti delle persone indultate, distogliendola dalle persone che in carcere sono rimaste o che sono in regime di esecuzione penale esterna. Spegnendo i riflettori sul carcere si crea la premessa per il suo degrado. E' sufficiente considerare i tagli (sia già attuati che programmati) alle risorse finanziarie per comprendere come si riduca la possibilità di attivare quel "trattamento conforme a legge" che in passato è stato lasciato alle ortiche ed oggi è quasi "programmato".

L'inserimento delle persone che hanno fruito dell'indulto è un atto dovuto, importante e necessario. Ma il deflazionamento temporaneo delle carceri crea una premessa irrecuperabile, sia per avviare un processo di giustizia e legalità dentro le carceri che per coordinare nei territori il lavoro dei vari attori e degli UEPE, finalizzato a promuovere un reinserimento sociale a pieno titolo. E' un punto di svolta decisivo per il futuro prossimo e remoto: andremo verso la replicazione o verso la civiltà etica e politico sociale, a seconda delle scelte strategiche di politica giudiziaria (con le ovvie ricadute sulla comunità) che verranno operate in questa congiuntura politica.

Rispetto alla tipologia dei reati è da notare, secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, che sono in aumento quelli relativi alle violazioni della legge sulle armi e contro il patrimonio, mentre vi è una contrazione del reato di spaccio di stupefacenti. Un terzo dei detenuti è rappresentato da cittadini stranieri che commettono per lo più reati riconducibili al loro status di cittadini senza permesso di soggiorno, al loro reclutamento nell'area grigia dello sfruttamento lavorativo e al loro coinvolgimento in azioni illegali - reati contro la persona e reati di violazione della legge sugli stupefacenti- spesso gestite dai sistemi camorristici di controllo del territorio.

Se da un lato è positivo il dato relativo all'aumento del 7,61% dei *condannati definitivi* e alla diminuzione del 4,27% delle persone detenute in attesa di primo giudizio, d'altro lato non va sottaciuto il dato relativo alla diminuzione del 2,63% degli appellanti e dello 0,3% dei ricorrenti che sta ad indicare un sostanziale indebolimento dei diritti di difesa.

Relativamente alla durata delle pene occorre segnalare che il 29,41% delle persone con una *condanna inferiore ai 3 anni* permane in carcere, così come circa il 60% dei detenuti con un *residuo pena inferiore ai 3 anni*: è evidente la *scarsa applicazione della legge Simeone-Saraceni* e l'ancora basso ricorso alle misure alternative.

Le persone migranti, specie se irregolari, sono maggiormente penalizzate rispetto all'accesso alle misure alternative in quanto spesso prive di dimora stabile, rete parentale, lavoro e ancora troppo spesso esclusi dall'accesso ai trattamenti comunitari di contrasto alle dipendenze - nonostante la circolare n. 5/2000 del Ministero della Sanità.

Se è vero che, prima del provvedimento di indulto, il dato numerico delle persone che usufruivano delle misure alternative era molto vicino a quello delle persone reclusi e che, quindi, le misure alternative costituiscono di fatto un'area collaterale e complementare dell'esecuzione penale grande quasi quanto quella carceraria, è altrettanto auspicabile che vi sia un loro utilizzo sempre maggiore nell'intento non tanto di attivare una funzione di controllo, ma di restituire dignità alle fasce più deboli della popolazione.

Tale lettura è suffragata dall'incrocio dei dati relativi alle *caratteristiche socio-anagrafiche* della popolazione detenuta: il 35,5% non ha maturato la scuola dell'obbligo, il 25,43% dei detenuti si dichiara disoccupato ed il 2,59% in cerca di occupazione; oltre il 40% della popolazione detenuta proviene dal Sud Italia; da segnalare che gran parte della popolazione ristretta è detenuta in istituti distanti dal proprio luogo di vita in evidente contrasto con il dettato dell'ordinamento e del regolamento carcerario.

Dal sociale al penale

Significativa è, ancora, la *distribuzione per fasce d'età* della popolazione reclusa: dall'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone risulta che il 66,7% della popolazione ristretta ha età compresa fra i 25 ed i 44 anni ed il 18,8% fra i 45 ed i 60 anni. E' quindi la popolazione giovane-adulta e matura ad "essere più esposta al rischio di carcerazione, cioè proprio la popolazione più attiva sulla scena sociale, più coinvolta in reti di interazione, di partecipazione, di scambio".

Considerando che le persone recluse con età superiore ai 44 anni sono in numero elevato e che, presumibilmente, non sono alla prima esperienza di detenzione è facile dedurre che le carriere devianti iniziano in età giovane adulta e si protraggono per lungo tempo: Quale significato diamo a questo dato: fallimento esistenziale? Fallimento dell'obiettivo di recupero che il carcere si dà?

Il carcere è un contenitore di povertà e di esclusione sociale: infatti solo il 15% della popolazione carceraria è detenuta per reati gravi. Il ricorso al carcere come strumento di controllo e di esclusione sta aumentando, anche perché nei fatti la pena non è un momento di recupero e di partenza per l'attivazione di percorsi di reinserimento, come chiaramente vorrebbe la Carta Costituzionale e l'Ordinamento Penitenziario.

Persone tossicodipendenti, persone con problemi psichiatrici e persone immigrate senza permesso di soggiorno non dovrebbero essere trattate in/o attraverso il carcere: occorre problematizzare il fatto che le tensioni sociali trovano sempre più la risposta del carcere, quando in realtà sono la spia di un disagio profondo della nostra struttura sociale; come dire: il "sociale" non trova risposte sul suo terreno e pertanto diventa "penale" col risultato di appesantire e degradare ulteriormente l'uno e l'altro territorio. Una spirale che viene accuratamente occultata.

La sicurezza

Il mito della sicurezza nelle nostre città, le cui molteplici ragioni vengono ideologicamente semplificate e generalizzate, compromette la costruzione del legame sociale, compromette la capacità di riconoscere una comune cittadinanza e spinge ai margini un numero crescente di persone. Ma, soprattutto, la politica di sicurezza come politica carceraria impone dei prezzi, diretti ed indiretti, terribili a tutta la comunità, ed anche ai cittadini in qualità di "contribuenti".

Il carcere dovrebbe essere un *luogo di riabilitazione e reinclusione sociale*; inutile dire che così non è. La permanenza in carcere per brevi periodi risponde solo all'istanza retributiva e a un concetto di falsa sicurezza, non incidendo, se non in termini negativi, sulla persona incarcerata. Risponde cioè, a mo' di parafulmine, alla domanda di sicurezza che sale dalla comunità per ragioni completamente diverse: dove le politiche sociali non costituiscono una adeguata rete di protezione sociale territoriale, l'*ordine pubblico* diventa la panacea e la risposta generalizzata. E' come introdurre nella partita in corso di un dato gioco una regola

presa a prestito da un altro. Un'operazione da saltimbanco i cui costi umani si sviluppano in modo esponenziale visto che ricadono inesorabilmente su un corpo sociale sempre più stremato, educato allo strabismo, ingannato nella difesa dei propri interessi, mai davvero rappresentato!

Questi dati, uniti alla constatazione, ormai largamente diffusa e condivisa, che l'Amministrazione Penitenziaria ha rinunciato a svolgere quel ruolo di garante e responsabile del valore risocializzante della pena, fanno del carcere un luogo di violenza, una scuola criminogena alla cui cattedra siede lo Stato coi denari dei cittadini inconsapevoli.

Se è vero come è vero, infatti, che non c'è una sola prigione in Italia che attui e rispetti compiutamente le disposizioni legislative del Parlamento della Repubblica (in particolare l'Ordinamento Penitenziario) e ciononostante le persone permangono in prigione vedendo violati i propri diritti di cittadini reclusi, allora questi ultimi incamerano la grande lezione secondo la quale "la violenza paga". D'altra parte, qualcuno dovrebbe spiegarci come si può fare a governare, rispettando la legge, un casermone manicomiale con centinaia e spesso migliaia di persone detenute - da S. Vittore all'Ucciardone, da Rebibbia a Poggioreale, a Secondigliano, a Marassi, a Sollicciano - Il ministro della Giustizia ed i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria tengono in grande considerazione quei direttori di carcere che gestiscono i "grandi numeri", i casermoni manicomiali, dove la legge -per necessità- è latitante. Scarsa considerazione, invece, va a quei direttori, che paradossalmente lavorano di più, oltre che meglio, che gestiscono i "piccoli" carceri - non oltre le 200 unità - certo interpretando con più dignità e rigore la sostanza e la forma dell'Ordinamento Penitenziario e dei principi costituzionali sulla funzione delle diverse forme di restrizione della libertà personale.

Questa tendenza altro non è che il tentativo ritardato di scimmiettare le politiche di sicurezza già ampiamente sperimentate in America. Basta pensare alla "tolleranza zero" americana che ha in Italia il suo corrispettivo nella "certezza della pena": questa politica giudiziaria ha elevato a dismisura il numero delle persone americane detenute (non bianche) e tutt'ora il trend è in crescita esponenziale. Sono sei milioni le persone sottoposte a restrizione della libertà personale in America, di cui due milioni rinchiusi in carcere. Al di là, comunque, di questo dato significativo, vale rilevare che due terzi delle persone con sanzioni penali si trovano in regime alternativo al carcere, mentre in Italia il regime alternativo al carcere è fermo a percentuali molto basse in relazione alla popolazione ristretta.

La "certezza della pena", infatti, mira deliberatamente alla riduzione percentuale delle misure alternative al carcere. Uno slogan ambiguo che per un verso fa pressione sulla magistratura, e su quella di Sorveglianza in modo particolare, per altro verso veicola culturalmente l'insicurezza dei cittadini su un falso bersaglio. Tutti sanno che in Italia se c'è una sola "certezza", essa riguarda la "pena". Non c'è istituzione, infatti, che possa togliere ad un povero disgraziato un solo giorno di "pena": una volta che una condanna passa l'ultimo grado di giudizio, niente e nessuno può più rivederla, eccetto la grazia o l'amnistia. Più "certezza" di questa!!!

In realtà per "certezza della pena" i "nostri americani" intendono ...la certezza dell'esecuzione penale **intramuraria**, la segregazione, dimenticando a pie' pari sia la Carta Costituzionale che le varie leggi che regolano l'Ordinamento Penitenziario (la 354/75, la Gozzini, la Simeone-Saraceni...) che prevedono e prescrivono le misure alternative al carcere.

L'ambiguità dello slogan è, pertanto, comprensiva del concetto secondo cui *misura alternativa* è uguale a *libertà*. Non solo. I "nostri" nascondono dietro questo slogan

l'inconfessabile desiderio di vendetta che nulla ha da spartire con la legalità, persino nella sua accezione più tecnicista.

Il dolore del carcere

Tutto questo ci convince sempre più che è necessario intervenire su tale fenomeno con un programma organico che tenga conto della complessità, della gravità del problema, e del *dolore* che il carcere genera: un dolore che è difficile esprimere a parole perché percepito da ogni persona filtrato dalla propria emotività, dalla propria storia, dalla propria soggettività; un dolore misto di disperazione, rabbia, impotenza, amarezza, di quel desiderio/timore, quella soglia che può essere sinonimo di libertà, ma anche di angoscia per un "fuori" che non si conosce più e che, forse, non ci riconosce più... Un dolore che, in carcere, trova risposte solo farmacologiche - quando ci sono i farmaci - e non di presa in cura attraverso il suo riconoscimento all'interno di una relazione significativa.

Un dolore che la persona detenuta immagazzina dentro di sé e che, a fine pena, restituisce alla comunità goccia a goccia, con quali costi per la collettività non è difficile immaginare: è qui che ha origine il processo di riproduzione del carcere

La riconciliazione e la speranza devono partire dal carcere

Quanto avviene in carcere non è altro che una "rappresentazione" di ciò che succede sui nostri territori metropolitani. E' pertanto qui, nel carcere, che il conflitto sociale trova la sua massima sintesi, ed è per questo che ogni discorso di mediazione socio-culturale, di pacificazione, di riconciliazione, deve partire dal carcere, se vuole avere un briciolo di serietà. Non solo. Anche la speranza, paradossalmente, deve partire dal luogo della sua massima negazione -il carcere- o diventa un vuoto esercizio di retorica, uno spreco di energie e di risorse.

Si dovrebbe quindi operare affinché vengano valutate accuratamente le singole situazioni, così che la scelta del carcere come "estrema ratio" possa corrispondere realmente alla gravità del reato commesso, riservando misure alternative in tutti gli altri casi.

Ma c'è di più: riteniamo indispensabile inserire la pena in un orizzonte di senso, dove il carcere sia solo una fase dell'esecuzione penale che prepari sistematicamente alle misure alternative, secondo un criterio progressivo che porti ad un *fine pena* adeguatamente preparato col contributo imprescindibile della persona detenuta. Un processo esecutivo, dunque, che veda attivate più risorse, a partire da quelle soggettive della persona detenuta, posta di fronte ad una prospettiva seriamente responsabilizzante, in modo tale da alleggerire anche il personale penitenziario e le strutture penitenziarie stesse. Questo percorso si avvicina di più ad una idea vera di riabilitazione, tutte le altre scorciatoie sono sostanzialmente *vendetta sociale* ed illusione politica.

Se è vero che la pena non abolisce il delitto commesso, è altrettanto vero che la sua funzione non può avere come sua ratio la punizione o la "espiazione" o, peggio, la vendetta. L'obiettivo è il reinserimento sociale e lavorativo per la riduzione del rischio di reiterazione del delitto stesso: occorre, in altre parole, che l'istituzione carcere investa sull'uomo detenuto e sull'espiazione della pena, più che sul carcerato senza speranza. *Lo dice chiaramente la Carta Costituzionale, lo conferma la legge penitenziaria, lo precisa il Regolamento d'attuazione, lo disattende puntualmente chi del carcere e delle persone detenute ha il dominio pieno e incontrollato: lo Stato e tutte le sue articolazioni giudiziarie!*

Come per altre persone con pregresse esperienze di emarginazione sociale, l'etichettamento derivante da una passata reclusione determina, per la persona, l'insorgenza di una serie di ostacoli sul percorso che conduce dal carcere all'inserimento stabile all'interno di situazioni lavorative.

Nel caso di persone con periodi di detenzione alle spalle, ad esempio, l'assenza di esperienze lavorative pregresse, la scarsa e inconsistente qualità della formazione professionale in carcere e l'età spesso avanzata, creano delle indubbie difficoltà nel momento in cui si tenta di passare da una situazione detentiva al reingresso nel mondo del lavoro. Queste difficoltà emergono già nella fase di orientamento al lavoro, ma diventano di difficile superamento nel momento in cui si intenda convincere un datore di lavoro ad accoglierle in tirocinio o, peggio, ad assumerle.

Le difficoltà, inoltre, sono spesso aggravate da realtà contingenti che riguardano lo stato abitativo, di povertà estrema, di isolamento sociale, affettivo e relazionale; la depressione che ne consegue risulta essere la concretizzazione di tutto il disagio che emerge nella fase di uscita dalla situazione paradossalmente protetta che l'istituzione carceraria rappresenta.

Questa depressione va trattata, quindi, con azioni che aggrediscano il problema su un piano pratico e concreto (casa, sussidi, formazione, lavoro etc) e su un piano psicologico e relazionale (sostegno ed accompagnamento ove necessario). In altre parole, è necessario attivare tempestivamente, con continuità e coerenza, percorsi integrati, personalizzati e multidimensionali di reinserimento sociale; ritardi o omissioni da questo punto di vista possono comportare il rischio di un riassorbimento della persona da parte dei circuiti devianti di provenienza.

Le primissime fasi, immediatamente successive alla fuoriuscita dal carcere, si configurano come estremamente delicate e spesso i vissuti connessi possono rappresentare le basi della futura evoluzione esistenziale di quella persona.

Risultato di questo insieme di condizioni è che, per ciò che riguarda il compito relativo al reinserimento socio lavorativo di persone in uscita da percorsi di detenzione, la delega del mondo economico e sociale ricade quasi esclusivamente su quelle cooperative di produzione e lavoro che si strutturano dall'origine come specializzate e "dedicate" a questo genere di disagio. Ciò accade, del resto, anche per settori come la tossicodipendenza, l'handicap ed il disagio psichico e determina la nascita e lo sviluppo di un sub-mercato del lavoro, parallelo e secondario, cui la "società civile" attribuisce implicitamente ed esplicitamente il compito di riassorbire, assistere e supportare le fasce marginali della popolazione.

Il risultato è, naturalmente, un'ulteriore cronicizzazione dell'esclusione sociale e la legittimazione del ghetto e dell'esistenza di aree di confino del disagio; adottando una visione di tipo pragmatico e poco lungimirante si potrebbe anche affermare che una simile strategia potrebbe essere funzionale allo scopo, se non fosse che le Cooperative sociali in questione non sono messe nelle condizioni di operare sul mercato in modo paritario e competitivo e che sono quindi destinate alla pura sopravvivenza, nel migliore dei casi.

Le peculiarità legate alla tipologia di persone che lavorano in queste strutture, infatti, comporta spesso un aumento vertiginoso dei costi di produzione ed una conseguente impossibilità di operare in un mercato governato dalle regole della competitività.

Sarebbe opportuno, da un punto di vista più ampio, creare le condizioni politiche, normative, e soprattutto culturali, perché la situazione abbia qualche possibilità di ribaltarsi

facendo sì che anche il mercato del lavoro primario (il mondo produttivo di tipo non cooperativistico) si faccia carico dell'inclusione sociale delle fasce svantaggiate della società dal punto di vista della reintegrazione lavorativa.

Un ulteriore problema è quello legato alla possibilità di accedere a lavori all'esterno, rispetto ai tempi della Magistratura, per chi è in misura alternativa alla detenzione: quasi sempre, infatti, si tratta di tempi così lunghi da risultare in contrasto con quelli del mercato del lavoro. Di fatto, questi "tempi" sono talmente incerti da rendere, spesso, impossibile ogni ipotesi di inserimento lavoro all'esterno del carcere. Questo vale sia per le persone ancora ristrette in carcere che per le persone che hanno già beneficiato di una misura alternativa alla detenzione e che restano fortemente vincolati ai tempi decisionali della Magistratura di Sorveglianza.

E' possibile ipotizzare una serie di proposte in grado di fornire maggiori strumenti a chi, all'interno del carcere o alla fine del periodo detentivo, possa avere l'opportunità di rientrare all'interno del mondo del lavoro per riappropriarsi di una piena "cittadinanza attiva". E' necessario un rafforzamento qualitativo e quantitativo della formazione professionale intramuraria che individui quelle nicchie di mercato presso le quali le persone possano inerirsi, creando professionalità diverse ed innovative.

Da un punto di vista strettamente politico è necessario concertare la stipula di protocolli d'intesa con le parti sociali che si impegnino all' incentivazione per la reintegrazione lavorativa. Questo processo implica il protagonismo degli Assessorati degli enti locali con più competenza sulla materia quali Lavoro, Casa e Sanità. A livello pratico, urge lo sviluppo di ipotesi innovative che mettano in contatto domanda e offerta, in un servizio non più inteso come tradizionale "front-office" di orientamento, bensì come servizio dotato di una forte componente di counseling che funzioni in rete stabile con gli enti locali e i soggetti privati del territorio e che garantisca il flusso delle informazioni, che smisti l'offerta e la domanda ed intervenga con azioni di adeguamento formativo. Sarà quindi necessario il forte coinvolgimento degli attori profit per contribuire al superamento di un' ottica assistenzialista e da situazione protetta, incapace ormai di dare risposte sufficienti al difficile problema del reinserimento di chi proviene da una situazione detentiva.

Parte Seconda

Garanzia dei principi costituzionali e effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza³ delle persone carcerate

Costruzione di istituti di pena e carcerazione sociale

A fronte dei livelli di guardia che l'incarcerazione ha oltrepassato negli ultimissimi anni, il governo - quello attuale ancora più di quello che l'ha preceduto - punta alla costruzione di nuove carceri. Questa strategia miope, sorretta dalla falsa necessità di adeguare le strutture penitenziarie, allude apertamente alla volontà politica di affrontare i bisogni delle persone a rischio sociale coi ferrivecchi dell'ordine pubblico; ossia, sempre più verso l'incarcerazione di massa come panacea di tutti i mali direttamente legati e prodotti dal progressivo smantellamento del Welfare e dallo sviluppo economico-urbanistico insostenibile.

³ Cfr. Carta Sociale Europea : *l'effettivo esercizio dei diritti*

I tagli sempre più massicci delle politiche sociali denunciano una miopia tragica ed un esito sociale che giustamente non lascia spazio per sonni tranquilli ad alcuno. La sicurezza basata sull'ordine pubblico è un'illusione sconcertante, una strategia rozza, una ideologia volgare fino all'offesa dell'intelligenza minima!

Ai costruttori di prigioni, tragicamente illusi di domare la bestia oscura che gli salta addosso, noi diciamo un no secco, convinti come siamo che i contenitori sempre producono il contenuto. Basterebbe riflettere appena un poco per comprendere questa inesorabile realtà. Spesso in passato sono stati costruiti nuovi carceri per sostituire quelli vecchi. Immediatamente si sono riempiti gli uni e gli altri e sono stati strapieni fino a qualche mese fa. Tutt'ora, nonostante il notevole ridimensionamento dei numeri, questa logica impedisce la chiusura dei vecchi istituti. Questo è successo a Milano, a Genova, a Roma, a Napoli, a Palermo ed altre città italiane. I vecchi carceri sono rimasti strapieni di persone detenute ed i nuovi hanno fatto il pieno a loro volta!

A fronte di questa cecità noi siamo profondamente convinti che bisogna fermare la costruzione di nuovi penitenziari e puntare, invece, alla riduzione delle persone detenute, alla riqualificazione del personale penitenziario e alla riforma del Codice Penale e dell'Ordinamento Penitenziario.

La *carcerazione sociale*, come la chiama Alessandro Margara - che riguarda persone tossicodipendenti, immigrate, barbone, senza fissa dimora, prostitute e prostituite - supera oggi i due terzi della popolazione detenuta. I reati commessi sono legati a condizioni di vita insostenibili, alla povertà, al degrado, all'esclusione, molto spesso reati iniziali di modesta entità e quasi sempre "trattabili" sui territori stessi. L'invio in carcere di queste persone non è solo inutile, ma produce un ulteriore danno per la comunità mediante l'esclusione sociale perpetrata a danno di fasce sociali già particolarmente deboli, sulle quali, con il carcere, si abbatte una ulteriore forma di violenza e di patogena esclusione. A prova di questo c'è il tasso di recidiva delle persone detenute -75-80% - a fronte, appunto, di quasi inesistenti politiche formative e di re-inclusione prima e durante l'esecuzione della pena.

Contro la protervia fallimentare di questa strategia penitenziaria che esclude, disconosce e rifiuta, e che, in sostanza, produce nuovi carcerati, noi sentiamo la forte necessità di promuovere alcune iniziative e proposte che ricollochino, invece, l'esecuzione della pena dentro un processo istituzionale e formativo di *re-inclusione*, di *riconoscimento* e di *accoglienza*, consapevoli come siamo che per questa via passa (o non passa) il "bene comune" della giustizia sociale!

In questo senso chiediamo:

1. **la depenalizzazione di tutti i reati della *carcerazione sociale*.** Come dire: *dal penale al sociale* - invertendo il paradigma che costruisce il destino carcerario delle persone escluse - valorizzando, ovviamente, tutte le indispensabili strategie di rete territoriale di welfare fondate sulla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sociale;
2. una maggiore attenzione alle possibilità di **accesso alle misure alternative** alla detenzione intramuraria come forma di esecuzione penale prevista largamente dal legislatore e mai attuata, se non in modo simbolico. L'applicazione di queste misure, in verità, deve essere estesa anche ai reati oltre l'area della *carcerazione sociale*, quanto meno nell'ultima fase di esecuzione della pena, per poter credibilmente realizzare

l'obiettivo del "recupero" previsto dalla Costituzione e anche dall'Ordinamento Penitenziario e colpevolmente disatteso a trent'anni di distanza dall'emanazione della legge 354/75 e successive modifiche;

3. un maggior rigore nel rispetto della normativa vigente in tema di **incompatibilità con il regime carcerario**, con particolare attenzione: all'accessibilità alle cure per patologie gravi, alla condizione delle donne detenute in carcere, alla problematicità dei minori carcerati con le loro mamme. Si levi un grido: **fuori i bambini dal carcere**. L'infamia di far crescere in carcere dei bambini, fosse anche uno solo, è un'offesa intollerabile che ci riempie di vergogna e c'indigna profondamente. Tenerli in carcere e farli crescere tra i cancelli e gli spazi angusti non può non essere considerato un delitto contro l'umanità, una violazione flagrante dei diritti universali. Basta con i bambini galeotti!
4. una maggior garanzia di tutela del diritto alla salute attraverso l'applicazione della normativa di riordino della medicina penitenziaria - L. 419/987 e D.Lgs. 230/99 - in virtù Della quale, alle persone detenute ed internate, sono assicurati "livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi". Attualmente, però, quei principi di globalità di intervento, di integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale e di continuità terapeutica richiamati dalla normativa sopracitata sono ancora del tutto disattesi. Il totale passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, avviato sperimentalmente in tre regioni, doveva concludersi entro il 30 giugno 2002 (Art 8 D.Lgs 230/99), ma ad oggi non si è ancora realizzato;
5. un **adeguamento delle leggi e normative in vigore** perché possano rispondere meglio ai bisogni dell'attuale popolazione detenuta, in particolare per quanto riguarda il passaggio da dentro a fuori del carcere, specialmente per le lunghe detenzioni. Ad esempio, se da un lato è necessario agire in funzione dell'accessibilità alle misure alternative, dall'altro è venuto il momento di rivedere e ripensare la legge "Gozzini" che ha certamente portato dei contributi positivi innegabili ma che è strutturata in modo tale che ne possano usufruire solo quei soggetti che già hanno delle risorse (casa, lavoro, ecc.) e rimane inaccessibile, se non per benefici quale la liberazione anticipata, a chi risorse non ne ha (leggi immigrazione e povertà);
6. **Potenziamento dell'Accoglienza - permessi e misure alternative - dei cittadini migranti**
L'Ordinamento Penitenziario (la 354/75 e successive modifiche) era commisurato alla popolazione indigena e dunque non prevedeva la figura del "migrante", che ora, invece, è voce e numero rilevante nella popolazione detenuta.

L'attivazione di questo percorso virtuoso non solo realizza lo spirito delle norme vigenti, ma va nella direzione concreta degli interessi della comunità, soprattutto quello della sicurezza.

Parte Terza

Le diverse forme di carcere e le proposte per un sistema integrato: Territorio-Servizi e Accoglienza-Cittadinanza

La "Salva Previti" e la proposta di legge Fini: dai privilegi di casta alla punizione di massa

«L'obiettivo della legge ex-Cirielli è un diritto sostanziale e processuale differenziato: come nell'ottocento, implacabile per i "briganti" e declamatorio e privo di ogni effettività (fino allo scandalo) per i "galantuomini"». (Magistratura Democratica)

Sulla legge Cirielli va detto innanzitutto che si tratta di una legge deliberatamente classista, in difesa di una casta piuttosto ristretta di cittadini, contro gli interessi generali della collettività. La proposta di legge prevede, infatti, da un lato la riduzione del 50% dei tempi di prescrizione per gli "incensurati", dall'altro l'eliminazione di tutti i benefici per i "recidivi" (leggasi legge Gozzini, Simeone-Saraceni, misure alternative al carcere, permessi premio, riduzione e sospensione di pena) di cui comunque il magistrato giudicante tiene conto nella quantificazione della condanna.

Le categorie sociali più deboli, dunque, come quelle che includono coloro che hanno problemi di dipendenza, fisiologicamente recidivanti, non beneficeranno mai dell'accorciamento dei tempi di prescrizione del reato. Non possiamo certamente accettare una legge che rende praticamente impossibile fruire delle misure alternative alla pena, pur sapendo quanto tale beneficio incida positivamente sulla recidiva. Infatti, è stato dimostrato che le persone inserite in programmi di inclusione sociale attraverso l'utilizzo delle misure alternative hanno un tasso di recidiva che si attesta tra il 12% (per persone non tossicodipendenti) ed il 27% (per i tossicodipendenti), mentre coloro che espiano tutta la pena in carcere hanno un tasso di recidiva pari al 75% (vedi ricerca MISURA condotta da Università di Firenze, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della Toscana e CSSA Toscana).

La legge introduce, poi, nuovi criteri per applicare (o meno) le "attenuanti generiche" in giudizio che, come è noto, abbassano notevolmente i limiti massimi delle pene coi quali coincide il tempo di prescrizione di un reato. E di ciò beneficiano, come si è visto, soprattutto soggetti responsabili di reati molto gravi, soprattutto quelli societari e/o contro la pubblica amministrazione, che hanno certe risorse, modi e poteri sia per allungare i processi sia per evitarne di nuovi.

Ma non si comprenderebbe il carattere ideologico e strutturale della ex-Cirielli se non si tenesse conto dell'altra legge, la "Fini-Giovanardi che riforma il T.U. 309/90. Fermo restando il quadro legislativo attuale, l'ipotesi resta quella dell'incarcerazione di massa, anziché l'implementazione delle esperienze a Custodia Attenuata a forte integrazione con le risorse territoriali. Escludere non basta più: il conflitto sociale sembra che debba essere tagliato con l'accetta e l'unica politica sociale si richiama all'ordine pubblico! E' così per gli immigrati (vedi CPT); è così per la salute mentale (sono in costruzione cinque nuovi OPG!); è così per la tossicodipendenza cui si rivolge in modo massiccio e punitivo la Cirielli, prima di mettere in condizione privilegiata di fronte alla legge una piccola casta di potenti.

Il taglio, diretto ed indiretto dei servizi alle persone e del Welfare, induce necessariamente ad accentuare le politiche repressive, giustificando con ciò l'impianto ideologico del controllo sociale.

La scelta del governo di tagliare in modo indiscriminato il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali è in qualche modo l'altra faccia della medaglia del controllo sociale. La mancanza di politiche di prevenzione e di protezione dei minori e dei ragazzi, si traduce in aumento di politiche custodialistiche e punitive, certamente più costose e socialmente distruttive. Non solo non si promuove un welfare dell'agio, ma non si finanziano nemmeno le misure minime di coesione sociale (reddito minimo di inserimento) e di compensazione dei disagi.

La qualità del patto costituzionale che si attacca è proprio quella che riguarda il principio universalistico dei diritti e la partecipazione di tutti, in misura direttamente proporzionale alle proprie risorse e al benessere collettivo.

Viene fuori, nel panorama a macchia di leopardo della garanzia dei diritti di cittadinanza, una induzione di domanda di sicurezza senza precedenti, una domanda proprio generata dalla solitudine e dalla esclusione delle persone. La "militarizzazione" delle relazioni fra i cittadini con l'impiego massiccio di tecnologia è innestata sapientemente sull'insicurezza dell'individuo diviso e de-solidarizzato.

Sul 41 bis - carcere duro -

Ansa, 21 maggio 2005

"Chi, soltanto oggi, si meraviglia dei "colloqui facili" da parte dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis, con molta probabilità non conosce, o quantomeno ha sempre sottovalutato, le capacità attraverso le quali i boss mafiosi riescono non solo a mantenere i colloqui con l'esterno, ma addirittura a trasmettere ordini". A sostenerlo è stata la vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, Angela Napoli. "Va ricordato - ha aggiunto la parlamentare di An - che la legge, in merito alla determinazione dei colloqui con familiari e conviventi, interviene solo per garantire locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, ma non può, in alcun modo, vietare nè il saluto con il congiunto, che comunque non dovrebbe avvenire con l'abbraccio, né tanto meno segnali o movimenti che potrebbero essere significativi e recepiti solo da coloro che appartengono alle singole cosche mafiose (...). "Con tutta sincerità - ha concluso Angela Napoli - non mi sento di addebitare responsabilità per quanto accaduto all'Amministrazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni. Semmai, Corte dei Diritti Umani permettendo, andrebbe revisionata la normativa vigente, escludendo qualsiasi genere di colloquio: forse, solo così, si potrebbe davvero parlare di "carcere duro".

Adnkronos, 23 maggio 2005

Avrebbero consegnato a detenuti di spicco appartenenti a clan mafiosi di Bari sostanze stupefacenti, telefoni cellulari, bevande alcoliche, coltelli e beni di ogni genere. Alcuni ex agenti di Polizia Penitenziaria sono stati arrestati questa mattina in Puglia e in altre regioni dai Carabinieri del Comando Provinciale del capoluogo pugliese. In cambio di questi favori, avrebbero ottenuto ingenti somme di denaro e oggetti di valore. L'operazione è ancora in corso.

Il 41bis aveva lo scopo dichiarato di impedire che i boss mafiosi detenuti continuassero a comandare le loro cosche all'esterno del carcere. Ossia, controllare ed impedire la comunicazione tra il dentro ed il fuori attuata mediante il classico vettore dei colloqui coi familiari. Aveva inoltre il compito di controllare ed impedire che la pressione mafiosa all'interno del carcere potesse accedere all'uso strumentale dei colloqui, non solo a quelli dei detenuti mafiosi, ma anche a quelli di detenuti meno sospettabili, di secondo piano o estranei al mondo mafioso.

Questo era ed è l'intento dichiarato. Se questo fosse vero, noi oggi avremmo solo qualche dozzina di boss mafiosi isolati al "carcere duro" e invece sono parecchie centinaia i detenuti sottoposti a questo regime.

Ma c'è di più. I boss mafiosi che dal carcere comandavano (e comandano) le cosche esterne possono essere considerati mosche bianche, giacchè la mafia considera "perso" il proprio affiliato che finisce in galera: in genere, egli perde il potere del comando e persino quello dell'influenza, nel momento stesso in cui varca la soglia del carcere. Naturalmente, la

perdita di potere viene in vario modo dissimulata, per evitare che l'abbandono possa spingere il malcapitato a ..."passare sull'altra sponda" disastrandolo l'organizzazione della cosca con rivelazioni pericolose. Da qui l'aiuto legale per il processo, i soldi ai familiari del detenuto, i trasferimenti in carceri più comodi e persino la richiesta di interlocuzione, di consulenza, al detenuto mafioso su decisioni importanti che la cosca deve prendere. Tutti questi strumenti servono unicamente a far mantenere un'identità di appartenenza al detenuto mafioso, che così si sente ancora importante, integrato, nonostante la detenzione.

Questa comunicazione sistematica tra dentro e fuori è perciò un elemento importante, non tanto ai fini dell'azione mafiosa, quanto invece per la coesione interna della cosca, sia nel versante libero (che suggerisce ai "soldati" che nessuno viene abbandonato quando cade in disgrazia), che in quello detenuto (suggerendo l'appartenenza identitaria anche nel luogo della difficoltà, della sofferenza, del carcere).

Ma una comunicazione così importante per la mafia può ragionevolmente essere affidata ad un vettore che non darebbe alcuna garanzia di sicurezza, com'è quello dei familiari che vanno a fare il colloquio in carcere col proprio congiunto? I familiari sono coinvolti emotivamente nella relazione affettiva col proprio congiunto in galera e questo non consentirebbe alcuna sicurezza. Essi, i familiari, sarebbero inoltre facilmente controllabili dalle forze di polizia e perciò doppiamente pericolosi.

Infine, la condizione di bisogno nella quale si trova il mafioso detenuto lo rende inaffidabile. Egli, infatti, come tutte le persone detenute, tende ad assolutizzare il mondo in cui si trova a vivere: il carcere (pensa ed agisce da detenuto prima ancora che da mafioso); mentre l'orizzonte più vasto e gli interessi che la mafia esterna continua a curare tendono a sparire, il mafioso detenuto diventa inadeguato rispetto ai traffici della quotidianità mafiosa.

In questo quadro, anche un profano può facilmente evincere che non solo il mafioso in galera non comanda più, ma che il canale della comunicazione (strumentale, come dicevamo sopra) tra dentro e fuori del carcere viene gestito totalmente dall'esterno, sottraendo al mafioso detenuto ogni possibilità d'iniziativa in quanto membro della cosca. Egli può fare delle pressioni per l'attivazione del canale comunicativo, ma è dall'esterno che viene posto in essere concretamente. Il vettore, pertanto, prende ordini (e quattrini) solo dall'esterno e deve ragionevolmente essere in grado di raggiungere ogni regime di detenzione. Il nome in gergo carceratese che viene dato a questo vettore è "il cavallo" e si tratta sempre di personale penitenziario sul libro paga della mafia! Ed ecco svelato l'arcano!

Come si può facilmente evincere il 41bis, il "carcere duro", fallisce inesorabilmente l'obiettivo dichiarato di interrompere la comunicazione tra dentro e fuori del carcere.

Un altro obiettivo (non dichiarato) può stare dietro la stabilizzazione del 41bis. Un obiettivo sussurrato appena dagli "addetti ai lavori": una detenzione di guerra per prigionieri di guerra! Ossia, uno strumento per ...indurre collaborazioni giudiziarie inopinate. Come dire, la versione casalinga di ciò che rappresenta Guantanamo sul piano internazionale. Su questo terreno varrebbe la pena di riflettere, innanzitutto sul piano interno con chiaro riferimento alla Carta Costituzionale (che vale sempre o non vale mai), e sul piano internazionale con riferimento alla Convenzione di Ginevra. E' superfluo ma vale la pena ribadirlo: non si tratta di ammorbidire la detenzione per la bestialità mafiosa. Al contrario: restituire autorevolezza alla funzione statale impedendone la deriva vendicativa. Lo Stato forte è quello autorevole. Ossia quello che declina tutti gli aspetti della giustizia richiamandosi senza deroghe alla sua Costituzione. Fuori da questo quadro (e il 41bis è decisamente fuori da questo quadro) lo Stato nega se stesso, coltivando l'illusione secondo la quale uno "strappo" basta per vincere la

guerra contro le mafie. Il 41bis, paradossalmente, rafforza le mafie sul piano culturale, così come i bombardamenti su Kabul e Bagdad hanno rafforzato il terrorismo internazionale! Ma allora, viene da chiedersi, perché è stato votato all'unanimità dal Parlamento in prima lettura, con qualche piccola defezione in seconda lettura? I motivi sono parecchi, ne citiamo solo alcuni:

a) per una parte del Parlamento c'era la necessità urgente di recuperare una verginità antimafia compromessa dalle elezioni regionali plebiscitarie in Sicilia (61 seggi su 61 ad un solo polo politico!). Una parte della politica fa il muso duro sulla parte "scaduta" della mafia, quella in galera, quella che non conta più e coltiva invece rapporti fecondi con la mafia che conta, quella libera. Infatti, la maggioranza di governo (leggi Governo Berlusconi), per un verso fa il muso duro coi mafiosi in galera, ma per altro verso si affretta ad approvare la legge Cirami che offre delle chances agli imputati nei processi da definire. La Cirami introduce il "legittimo sospetto" che, in presenza di buoni avvocati, consente lo spostamento del processo in altra sede, allungandone i tempi di definizione e la possibilità di trovare un giudice "ammorbidito"; verosimilmente, la contropartita delle elezioni regionali siciliane era proprio la Cirami;

b) l'altra parte del Parlamento, l'opposizione (attuale maggioranza), non poteva certo assumere l'atteggiamento impopolare di difesa dei diritti dei detenuti ancorché mafiosi. Una volata securitaria, opportunistica politicamente, che salta a piedi pari ogni ragionamento in materia, pure codificata legislativamente, di esecuzione penale;

c) se non ci fosse il 41bis oggi (e già da alcuni anni) le carceri sarebbero ingestibili. Il 41bis è uno strumento di deterrenza finalizzato al governo del carcere. Una deterrenza che è minaccia costante e generalizzata. Solo chi non ha mai visto un carcere dall'interno, o tutt'al più ci ha fatto qualche passerella, può arricciare il naso di fronte a questa constatazione. Il guasto però va oltre. In un carcere dove coesistono quattro livelli di sicurezza (dalla custodia attenuata o bassa sicurezza, alla media sicurezza, all'alta sicurezza, alla massima sicurezza che è il 41bis) il personale penitenziario viene "formato" in modo tale da risultare adeguato al livello più alto che, gioco-forza, informa di sé i livelli di sicurezza inferiori. I suicidi nel carcere di Sulmona (solo per fare qualche esempio) hanno probabilmente questa radice terroristica rappresentata dalla minaccia costante rivolta ai livelli inferiori di sicurezza. I suicidi non avvengono nella massima sicurezza, ma quasi sempre ai livelli inferiori... Il potere terroristico, come si sa, agisce sempre sul teatro potenziale, su quanti sono temporaneamente fuori dalla scena mortificante della quale però ne hanno lettura.

Infine, poiché il 41bis ha un indice di crudeltà infernale (e poco importa se è legislativamente codificata) i (pochi) boss ed i (tanti) "soldati" o piccoli ribelli che lo subiscono si ammantano dell'aureola del martirio riguadagnando per questa via la motivazione di inimicizia rispetto agli apparati statuali. In questo modo si rafforza la coesione interna della cosca che riscuote, tra l'altro, un riconoscimento popolare che diversamente non avrebbe ottenuto. Insomma, è la logica della vendetta che serra i ranghi e determina il brodo di coltura del fenomeno mafioso.

Paradossalmente, si può dire che il 41bis riscuote il risultato opposto a quello dichiarato e va persino oltre. Non blocca la comunicazione tra dentro e fuori che allegramente viaggia per canali sicuri; non incide sul fenomeno mafioso il quale addirittura chiede ed ottiene delle

contropartite che lo garantiscono maggiormente (vedi legge Cirami); spinge la detenzione verso derive dagli improbabili diritti umani. E tutto questo solo per poter dire che ...la mafia viene combattuta!

La detenzione al femminile

Le donne presenti in carcere al 31.12.2003 sono 2.493, vale a dire il 4,6% della popolazione detenuta, e le donne straniere rappresentano il 43% del totale delle detenute, contro il 16% del 1990: le donne straniere detenute sembrano sostituirsi progressivamente alle donne italiane; hanno caratteristiche che le accomunano:

- Hanno circa 30 anni
- Sono di condizione economica disagiata
- Hanno un basso livello di scolarizzazione
- Spesso sono disoccupate
- Molte hanno figli a carico e non sono sposate
- 2/3 di esse hanno subito violenze psichiche o fisiche prima dell'incarcerazione.

La relativa esiguità numerica delle donne in carcere è in realtà un elemento penalizzante, perché la realtà femminile in carcere è meno visibile e più trascurata; i servizi messi a disposizione sono più scarsi, la difficoltà ad inserirsi in un lavoro è maggiore, e comunque i lavori proposti sono più dequalificati, sono lavori finti che non permettono acquisizione di nuove o maggiori capacità professionali e quindi meno spendibili dopo... quando dal carcere la donna esce.

C'è poi il grande problema della maternità: cosa significa consentire alle donne di accudire i propri figli? Proteggere l'infanzia non significa anche far crescere i bambini in ambienti adatti a loro? Cosa significa permettere loro di imparare ad essere madri, conoscere i propri figli?

Gli operatori confermano che le donne detenute vivono la loro condizione con un'ansia maggiore rispetto agli uomini, proprio per la responsabilità di far crescere un bambino in carcere o di averlo lasciato fuori; in ogni caso si viene a manifestare una grande difficoltà nel rapporto madre-figlio.

Se la donna è reclusa insieme al proprio figlio si crea un attaccamento quasi morboso; se il figlio è fuori dal carcere il rapporto con la propria madre è sfuggevole, doloroso, discontinuo. L'interesse del minore non dovrebbe prevalere? Tutte le fanfare che hanno squillato, all'ombra di questa o quella parrocchia, in difesa della vita e dell'infanzia, dove sono quando un bambino cresce in carcere?

E la difesa della famiglia? Calisto Tanzi (e molti come lui), che pure sono autori di reati gravissimi ed allarmanti, sconta la detenzione nella sua confortevole casa. La mamma ed il piccolo cucciolo, ma solo quando appartengono a fasce sociali particolarmente deboli, devono stare in carcere! Questa ipocrisia c'indigna, non l'accettiamo. Diciamo che le mamme ed i loro bambini possono e debbono accedere ad una delle tante misure alternative al carcere. Ora e qui.

Custodie attenuate

L'istituto della custodia attenuata a favore delle persone che devono scontare una pena superiore alla soglia di accesso ai benefici di legge va sostenuta, a maggior ragione considerando le esperienze positive maturate in questi anni sul territorio nazionale.

E' fondamentale che negli ICATT (Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze) agiscano in forte integrazione attori quali Ministero della Giustizia, Enti locali, ASL e privato sociale, fermo restando il fatto che la titolarità dell'esecuzione penale è del Ministero della Giustizia e a tale titolarità non possono essere ammesse deleghe!

E' importante che il privato sociale sia consapevole di avere un ruolo di cerniera, di accompagnamento delle persone nel loro percorso di affrancamento e risocializzazione, ruolo che comporta una collaborazione stretta con istituzioni e Servizi Pubblici; tale collaborazione non può significare per nessuna ragione supplenza o accettazione di deleghe perché l'istituto carcerario ha due grandi responsabilità verso le persone ristrette: una relativa alla tutela dei loro diritti, primo fra tutti quello alla salute, l'altra relativa al valore *super partes* dell'esecuzione della loro pena.

L'"integrazione" tra pubblico e privato-sociale non va intesa come "con-fusione" di ruoli e funzioni, bensì come modalità di operare in cui ciascun attore mantiene la propria identità e rispetta quella dell'altro, volgendo la propria opera nella direzione di un obiettivo condiviso. Bisogna fare attenzione, pertanto, ad evitare che il privato sostituisca le funzioni e le responsabilità specifiche del servizio pubblico.

Una reale integrazione, secondo noi, deve rispettare alcune condizioni irrinunciabili, ed essere realizzata sia in modo formale che sostanziale. Un lavoro ed una continua cura che miri al riconoscimento reciproco, al rinforzo delle reciproche identità, che non vanno annullate o diluite, ma riconosciute nella pari dignità. Se tutto questo viene fatto solo formalmente, si svuota di contenuti la parte sostanziale, in questo caso la difesa del servizio pubblico, che pure molti declamano, rischia di apparire ed essere strumentale al suo indebolimento, ed aprire quindi ad una effettiva privatizzazione di fatto.

Alcune delle funzioni e responsabilità che devono assolutamente rimanere al pubblico, possibilmente garantendo la partecipazione di più rappresentanti del privato sociale con diversi approcci metodologici, sono:

- la certificazione dello stato di tossicodipendenza;
- la scelta delle strutture, anche private, per lo svolgimento del programma terapeutico;
- la supervisione ed il coordinamento del privato sociale da parte del pubblico.

OPG

Il concetto sul quale sembra unanime il parere degli addetti ai lavori è quello dell'inutilità dell'OPG e della conseguente necessità di superarlo nella sua duplice funzione manicomiale e giudiziaria.

L'OPG non può essere, e non è, né luogo di cura per chi ne ha bisogno, né luogo di custodia e trattamento; è un luogo senza tempo, dove, nella confusione di queste due funzioni, molte persone vengono ricoverate e poi dimenticate dalla Magistratura, altre non vengono curate come dovrebbero, spesso per mancanza di risorse economiche.

In questi istituti si verifica spesso una situazione tanto interessante quanto allarmante: le persone detenute per reati gravi escono prima di quelle che hanno commesso reati lievi.

Un'alta percentuale, in termini di presenza negli OPG, è rappresentata dai detenuti che, in attesa di giudizio, vengono in qualche modo ritenuti pericolosi, e qui inviati per la perizia

psichiatrica. Sono detenuti che possono rimanere in questa situazione anche per anni ed il paradosso è dovuto al fatto che quando saranno giudicati potrebbero essere condannati ad una pena molto inferiore al periodo già trascorso in istituto. Ci sono persone attualmente recluse che hanno iniziato il loro iter giudiziario per un reato oggi depenalizzato: non ancora giudicati, sarebbero comunque assolti.

Tutto questo sembra impossibile in uno Stato di diritto, in una società civile che garantisce diritti a tutti i suoi cittadini, eppure è ordinaria amministrazione negli OPG, dove: dal punto di vista sanitario, accade ciò che abbiamo proibito abolendo i manicomi, e dal punto di vista custodialistico, quello che non accade più nelle peggiori galere.

Lo sforzo pur grande di molti operatori interni, sia sanitari che penitenziari, rivolto ad umanizzare la struttura e l'intera dinamica della reclusione, non può e non riesce a contrastare i limiti e l'ingiustizia di fondo di queste realtà; il loro operare in modo isolato dal resto della società civile li rende impotenti nel contenere queste pesanti lacune.

La possibile riforma dell'OPG si è arenata nella passata legislatura, così come si è arenato il dibattito scientifico sull'incapacità di intendere e di volere e sulla conseguente impunità di chi commette un reato per vizio di mente.

Cercando di sintetizzare, i concetti intorno ai quali ruotano tutti i meccanismi dell'OPG, sono riconducibili a: malattia mentale, incapacità di intendere e di volere, impunità, pericolosità sociale e perizia psichiatrica. Qualora tutti questi concetti si ritenessero scientificamente fondati, e sufficientemente infallibili, allora si giustificherebbe l'esistenza degli OPG.

Riguardo alla malattia mentale, scuole di pensiero accreditate nel campo della psichiatria, in assenza di dati oggettivi, parlano di comportamenti, non di patologie permanenti e qualificanti l'individuo. Ancora oggi, l'essere considerati malati di mente espone al rischio di non essere più considerati esseri umani detentori di diritti, ma oggetti di presunte cure.

L'incapacità di intendere e di volere viene accertata attraverso una perizia psichiatrica; se affidiamo a diversi psichiatri lo stesso soggetto, non è detto che tutti emettano la stessa diagnosi; un fattore così importante è quindi arbitrario, non certo.

L'impunità, ad una riflessione veloce, potrebbe sembrare una facile soluzione; in realtà può rappresentare, e per molti è così, la perdita della dignità e di molti diritti: quello di difendersi, visto che non viene effettuato il processo, quello di assumersi le proprie responsabilità scontando una pena e riguadagnando una credibilità sociale, condizione imprescindibile per un successivo reinserimento.

Anche la pericolosità sociale non ha strumenti certi per cui possa essere prevista in un soggetto; è già difficile trovare un accordo su cosa sia socialmente pericoloso, molto di più lo è prevedere gli eventuali comportamenti criminali di ognuno di noi.

L'approccio critico sopra adottato non è finalizzato a screditare concetti e strumenti che hanno contribuito alla conoscenza scientifica in questo campo, ma a sostenere che non ci sono quei margini di certezza che giustificano provvedimenti che di fatto condizionano per sempre la vita delle persone.

A chi è coinvolto in questi meccanismi è negato il diritto di avere delle risposte chiare su questioni fondamentali della propria esistenza, come la fine della pena, i referenti che ne possono modificare i tempi, i comportamenti da tenere.

Tali ingiustizie e limitazioni alle potenzialità di recupero delle persone ricoverate negli OPG, non devono impedirci di formulare alcune considerazioni propositive, che non rappresentano

sicuramente la soluzione ottimale, ma possono fungere da spunti per delineare alcune direzioni da intraprendere.

Anche qui, come nei carceri ordinari, non si chiede nessun proscioglimento o assoluzione per chi commette reati, ma il rispetto della dignità e dei diritti delle persone. Chi commette un reato va sempre giudicato e condannato, tenendo conto, quali attenuanti, delle intenzioni, delle responsabilità, delle condizioni del reo al momento dei fatti; solo dopo si entra nel merito di individuare il percorso che permetta il miglior trattamento.

Siamo fermamente convinti che gli OPG siano da chiudere. Questo va affermato e perseguito con decisione; prendendo atto che il raggiungimento di questo obiettivo non sarà semplice né veloce, si possono intanto promuovere e sostenere alcune proposte operative.

Bisogna riaprire il dibattito sui concetti sopra esposti; dotare di risposte alternative la Magistratura, perché l'invio agli OPG, così come la prolungata permanenza negli stessi, non sia l'unica alternativa in situazioni difficili; contrastare gli ingressi incongrui; favorire le uscite attraverso lo spostamento all'esterno dei trattamenti, attivando reti territoriali; promuovere il coinvolgimento della società civile locale in tutte le attività possibili all'interno delle mura degli OPG.

Tutto questo metterebbe in atto politiche virtuose di inclusione, che darebbero un forte contributo alla crescita del consenso politico e sociale, quale condizione per far accettare che le persone possono essere trattate diversamente, nei territori di provenienza, senza che la sicurezza dei cittadini liberi sia compromessa.

Da alcune esperienze condotte negli OPG è emerso che, ad onta della presunta pericolosità sociale, laddove si è riusciti ad organizzare dei progetti che hanno visto entrare in sinergia le risorse del territorio, c'è stato un esito nettamente positivo che ha visto la recidiva contrarsi vicino allo zero. Se si considera che, nei carceri ordinari, la recidiva, tra coloro che espiano tutta la pena in reclusione è vicina al 75%, il dato va sicuramente analizzato meglio, ma rimane comunque sorprendente.

Numeri alla mano, dal momento che gli interdetti sono poche unità e i condannati per reati gravi pochissimi, delle persone oggi ricoverate presso gli OPG, sono la stragrande maggioranza quelle che potrebbero essere affidati ai servizi territoriali, anche attraverso l'organizzazione di un'accoglienza residenziale.

CPT

"Dal punto di vista giuridico la legge Turco Napoletano rappresenta una ferita aperta e quando si apre una falla -lo dimostra la Bossi Fini- la situazione può solo peggiorare." (Lorenzo Trucco).

Siamo di fronte ad una situazione di privazione totale della libertà in assenza di un reato.

Non è la prima volta che lo Stato italiano sospende i diritti fondamentali delle persone previsti e sanciti dalla Carta Costituzionale, ma questa volta con i CPT è stato passato il segno in aperta violazione delle leggi internazionali sui diritti umani, oltre che della Costituzione Repubblicana.

Un mandato così barbaro mai è stato conferito al potere legislativo ed esecutivo da quel popolo sovrano che dovremmo essere. Dunque si tratta di un abuso ed un arbitrio che introduce, promuove e sostiene l'illegalità fatta sistema.

Quando parliamo di «legalità» intendiamo un sistema sociale, giuridico ed istituzionale che garantisca i diritti fondamentali delle persone. Fuori da questo presupposto la "legalità" diventa un soliloquio destituito di ogni fondamento. Le conseguenze sono di tutta evidenza e lo sono innanzitutto (ma non solo) per chi viene imprigionato senza aver commesso alcun reato. Anzi, l'Ordinamento Penitenziario, che detiene persone che hanno commesso un reato, gode di contrappesi, controlli e trasparenze (pur insufficienti) lontani mille miglia dai CPT. Si tratta, in realtà, di piccoli campi di concentramento che infamano ogni pur minimo concetto di legalità.

E che dire delle richieste (moltissime) di asilo politico liquidate in tutta fretta e puntualmente con esito negativo? Eppure è noto che la gran parte degli immigrati proviene da zone afflitte da gravi crisi umanitarie e non di rado come conseguenza di conflitti che lo Stato italiano propugna e sostiene, in concorso con altri, in nome di leggi internazionali tese a salvaguardare la civiltà e la democrazia. E' inaccettabile segregare persone dietro il filo spinato per una sola colpa: esistere!

Dietro i CPT riposa un'idea, tanto illusoria quanto feroce: i muri, il filo spinato, le discriminazioni, la soppressione dei diritti fondamentali, mai nella storia hanno portato sicurezza. Al contrario, la clandestinizzazione forzata, in sé violenza gratuita, è foriera certa di insicurezza e barbarie come registra la cronaca di tutti i giorni sotto il nostro naso.

Al di là dell'aperta violazione della Carta Costituzionale e delle leggi internazionali sui diritti umani, la pretesa di controllare poliziescamente il movimento di popoli interi, è un'illusione tragica dell'egoismo che non paga nessuno. Mai i muscoli hanno potuto sostituire la mente, così come la polizia è ben misera cosa di fronte alle ragioni che spingono popoli interi a sradicarsi nel tentativo di sopravvivere.

Ben altre analisi meriterebbero le cause della migrazione dei popoli, e in tal caso forse non faticheremmo a scorgere le nostre responsabilità.

Ma ciò che scorgiamo nei CPT, ci pone con urgenza il problema della loro immediata soppressione: chiudere i CPT accogliendo tutte le domande d'asilo e "regolarizzando" tutti gli immigrati sul nostro territorio è la nostra proposta. Contrariamente alle sciocchezze miopi dei razzisti (i quali non esitano a sfruttare gli immigrati irregolari per i lavori peggiori e sottopagati), questa proposta -secondo noi- sarebbe un atto di civiltà dallo straordinario valore economico, sociale, politico e culturale per il nostro paese.

Da cittadini rifiutiamo la latente sudditanza che i poteri dello Stato, arbitrariamente ma inesorabilmente, vorrebbero regalarci. Innanzitutto per questo, in omaggio al patto di cittadinanza sintetizzato nella Carta Costituzionale nella quale ci riconosciamo senza deroghe, chiediamo la chiusura dei CPT, non solo per la bruttura oscena che rappresentano, ma in quanto codice riproduttivo a forte motivazione per tutte le illegalità che ci affliggono. Restituire i diritti fondamentali, la dignità, il protagonismo e l'accoglienza alle persone è condizione irrinunciabile per cominciare a parlare di legalità.

Il carcere minorile

Pare importante affermare che il sistema penale minorile, a maggior ragione, deve essere volto ad educare e ad agevolare percorsi caratterizzati da vere opportunità di crescita umana e civile per il minore.

Oggi, purtroppo, molto spesso il carcere minorile rappresenta una "scuola del crimine", sia perché in esso la criminalità fa proselitismo che diviene operativo alla fuoriuscita dal carcere, sia perché nei fatti - lungi dal rappresentare un'opportunità educativa e formativa per la personalità del minore - si configura come un'ulteriore opportunità per il minore di

procedere lungo il sentiero dell'emarginazione, in quanto ne rafforza l'identità di persona deviante e trasgressiva, minando la possibilità di stimolare le sue parti sane, il suo senso di responsabilità, le potenzialità che possiede.

Il carcere, infatti, non agisce né sulle cause che hanno condotto il minore a delinquere né tantomeno offre sostegno al contesto sociale di provenienza del minore.

Va incentivata l'applicazione di istituti quali la sospensione pena con la messa alla prova e il perdono giudiziale che rappresentano gli istituti più innovativi di tutto il sistema penale, in quanto sono focalizzati sulla personalità del minore e non sul fatto da lui commesso.

La ratio della messa alla prova è costituita dalla consapevolezza che il recupero del minore deviante avviene più facilmente nel suo ambiente di vita quotidiana piuttosto che in carcere; secondo quanto recitato dall'articolo 28 del c.p.p.m. la messa alla prova ha lo scopo di "...valutare la personalità del minore all'esito della prova"; il progetto di messa alla prova coinvolge il minore, la sua famiglia ed il suo ambiente di vita; se la prova ha esito positivo, il giudice emette la sentenza di estinzione del reato. Come si può facilmente comprendere, è l'interazione di più soggetti chiamati a collaborare con una unica finalità a responsabilizzare il nucleo familiare e l'ambiente circostante verso il buon esito della messa alla prova del minore.

Il perdono giudiziale è rappresentato dalla rinuncia, da parte del giudice, ad emettere una sentenza di condanna, se ritiene superiore nell'interesse del minore una esigenza di recupero; la ratio del perdono giudiziale è costituita dal ritenere che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore; tale valutazione scaturisce dall'esame della personalità del minore e del suo comportamento contemporaneo e susseguente il fatto commesso.

Il perdono giudiziale rappresenta una grande opportunità di responsabilizzazione per il minore, permettendogli di acquisire consapevolezza circa i propri comportamenti.

Per queste ragioni crediamo che il sistema penale minorile debba essere rivisitato alla luce di politiche giovanili che si facciano carico anche di chi fa più fatica, è più vulnerabile e necessita di un sostegno per il pieno sviluppo delle capacità e potenzialità. In questo senso è opportuno che il sistema penale interagisca concretamente e crei sinergie con i Servizi, con il territorio inteso come comunità di vita del minore, favorendo percorsi formativi volti allo sviluppo della sua personalità, ma anche allo sviluppo di professionalità per creare opportunità occupazionali vere.

Accoglienza, solidarietà, integrazione, valorizzazione ci paiono le parole chiave di percorsi volti al recupero, al reinserimento, all'autodeterminazione dei minori ed a contrastare efficacemente l'inizio di una carriera deviante.

Gruppo carcere